

**N. 05099/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 08750/2010 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8750 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Annarosa Ceracchi, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Zironi e Daria Scarciglia, con domicilio *ex lege* presso la Segreteria del T.a.r. Lazio, in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Comune di Poli, Azienda Asl Roma G, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - Sede di Pisa, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., non costituitisi in giudizio;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - Sede di Roma, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di sequestro sanitario n. 67 del 7.8.2010 avente ad oggetto:

"focolaio di anemia infettiva equina";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - Sede di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non si ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare alla luce della documentazione depositata in giudizio da parte dell'amministrazione ed avente ad oggetto le verifiche effettuate da parte degli organi tecnici della stessa al fine di valutare l'effettivo stato di salute dell'equide di cui trattasi e quindi della conseguente puntuale ed approfondita relazione al riguardo;

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)